

La partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all'iter decisionale del Consiglio regionale

1. Scheda di sintesi dell'attività istituzionale¹

Nel 2003 il Consiglio delle autonomie locali ha tenuto **12** sedute mentre l'Ufficio di Presidenza si è riunito **3** volte.

Il CdAL si è pronunciato **72** volte, rilasciando **68** pareri obbligatori e **4** osservazioni facoltative.²

I pareri espressi sulle **proposte di legge** sono stati **41**.

Per quanto concerne il quorum deliberativo, la quasi totalità delle pronunce è stata effettuata all'unanimità: solo una pronuncia è stata deliberata a maggioranza con motivazione contraria di una componente istituzionale, in applicazione dell'art. 12, comma 4 del regolamento interno, mentre un solo parere, quello sulla legge regionale in materia di non applicazione in Toscana del condono edilizio, è stato rilasciato all'unanimità con due astensioni.

Delle **72** pronunce espresse nel periodo considerato, **5** hanno avuto carattere interamente **negativo**, e **20**, all'opposto, carattere interamente **favorevole**. Tutte le restanti pronunce hanno condizionato il carattere favorevole del parere all'accoglimento di specifiche condizioni.

Nei pareri e nelle osservazioni rilasciate è possibile individuare **121** rilievi specifici, di cui **30 condizioni** e **91 raccomandazioni generali e rivolte alla futura attività legislativa**.

Mentre nell'anno passato tale distinzione (almeno per i pareri espressi da gennaio a settembre) aveva carattere approssimativo in quanto derivava da una valutazione compiuta dal Servizio di assistenza del CdAL, quest'anno essa consegue alla qualificazione che lo stesso CdAL attribuisce formalmente alle proprie pronunce che, a seguito di un

¹ Il presente testo costituisce un estratto del Rapporto annuale di attività del CdAL relativo all'anno 2003.

² In aggiunta a tali dati, sembra opportuno menzionare anche due pareri che, sebbene non approvati formalmente nel corso di una seduta del CdAL (annullata a causa dello scoppio della guerra in Iraq), sono stati ugualmente trasmessi in bozza, a titolo informativo, alle competenti commissioni consiliari da parte del Presidente del CdAL. Si tratta per l'esattezza dei pareri relativi alla P.d.L. n. 245 "Modifiche L.R. n. 21/02 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), alla L.R. n. 10/89 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) ed alla L.R. n. 6/94 (Istituzione degli Albi Provinciali degli Imprenditori agricoli professionali)" ed alla P.d.D. n. 789 in materia di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.

accordo intercorso nel settembre 2002 fra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari ed il Presidente del CdAL, hanno assunto una struttura analoga a quella degli atti deliberativo (articolata in: premessa, considerato, parte dispositiva), in modo da agevolare le commissioni consiliari a pronunciarsi espressamente sui pareri e le condizioni del CdAL.

Occorre rilevare che sul numero di rilievi formulati e sulla loro rilevanza ha inciso in maniera determinante il maggior ruolo di raccordo con le Associazioni rappresentative degli enti locali svolto dalla presidenza del CdAL, con il supporto tecnico del Servizio di assistenza, alle istruttorie degli atti posti all'ordine del giorno del Tavolo di concertazione interistituzionale. Ciò ha comportato, come conseguenza, che frequentemente il CdAL, a seguito dei risultati positivi conseguiti in tale sede, abbia espresso pareri favorevoli dando atto in essi dell'esito del passaggio concertativi.

Delle **72** proposte di legge o di deliberazione oggetto di esame da parte del CdAL, **30** non hanno ancora concluso il loro iter deliberativo: al momento, è pertanto possibile verificare l'esito dei pareri espressi solo in relazione ai restanti **42** atti che sono già stati approvati dal Consiglio regionale.

In relazione ai suddetti **42** atti, i rilievi formulati dal CdAL sono stati pari a **73**, di cui **18** condizioni e **55** raccomandazioni.

Gli esiti ottenuti da questi pareri possono essere così riassunti: sono state accolte **5 condizioni su 18** e **8 raccomandazioni su 55**.

Rispetto agli anni precedenti, che avevano fatto registrare una percentuale di accoglimento attestata intorno al 50%, **si deve quindi registrare quest'anno una decisa flessione**.

2. Analisi dei pareri rilasciati dal Consiglio delle autonomie locali

L'analisi dei pareri e delle osservazioni, che costituiscono l'aspetto principale dell'attività istituzionale del CdAL, ha ad oggetto l'esame delle pronunce formulate nel corso dell'attuale VII legislatura regionale ed in particolare quelle espresse nel corso del 2003.

Dall'analisi di tali pareri emergono alcuni elementi di novità rispetto all'anno passato.

Il tema della **riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione**, che ha tradotto a livello costituzionale le modificazioni in senso più regionalista ed autonomista che l'ordinamento si era dato negli ultimi anni con le riforme Bassanini ed il Testo Unico sull'ordinamento locale, e che aveva costituito il principale punto di riferimento per l'attività consultiva del CdAL (data la sua fondamentale rilevanza in ordine alle questioni dei rapporti fra gli enti locali e la Regione) costituisce ancora quello maggiormente presente, anche se si può dire che l'attenzione si sia focalizzata soprattutto su un suo aspetto specifico ovvero sulla questione dell'autonomia riconosciuta agli enti locali nell'organizzazione e svolgimento delle proprie funzioni dal novellato art. **117, comma 6, della Cost.** e sulla conseguente necessità di assicurarne il pieno rispetto.

Ugualmente ha continuato a rivestire particolare importanza il tema della **potestà regolamentare** il cui ambito di operatività è stato definito dal citato art. 117, comma 6, della Costituzione che ha precisato che alla Regione tale potestà compete nelle materie che rientrano nella competenza legislativa concorrente, in quelle residuali di legislazione esclusiva e nelle materie di legislazione esclusiva statale per le quali lo Stato ne abbia delegato l'esercizio alle Regioni, mentre ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane spetta in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Si registra invece una minore presenza nei pareri espressi della questione della **forma di governo regionale**, molto dibattuta l'anno passato, in quanto la modifica dell'art.121 della Costituzione (ad opera della legge costituzionale n. 1 del 1999), eliminando l'attribuzione al Consiglio regionale della potestà regolamentare e rimettendo all'autonomia statutaria la determinazione dell'organo a ciò legittimato, aveva comportato la proliferazione dei regolamenti di Giunta. Ne conseguiva la limitazione dell'ambito di competenza del CdAL che, in quanto organismo interno al Consiglio regionale, non può esercitare la propria funzione consultiva sugli atti regolamentari dell'esecutivo che in molti casi risultano ora determinanti per la definizione e l'esercizio delle competenze locali. Il tema resta quindi di estrema rilevanza: il fatto che esso abbia avuto minore rilievo nei pareri dell'anno 2003 è da attribuirsi ad una maggiore attenzione con la quale le proposte di legge hanno definito i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché alla funzione di supporto svolta dal CdAL a favore delle associazioni rappresentative degli enti locali in sede di Tavolo di concertazione interistituzionale, funzione che gli ha consentito di intervenire anche

sugli atti regolamentari dell'esecutivo. Questo fatto costituisce, in una certa misura, una anticipazione di quanto previsto nella bozza di statuto regionale attualmente in discussione, che prevede la competenza del CdAL anche in ordine agli atti regolamentari che interessino gli enti locali.

Merita ricordare che l'interpretazione dell'art. 121, comma 2, della Costituzione assunta dalla Regione è stata recentemente censurata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 21 ottobre 2003, n. 313. In essa si afferma che la soppressione, da questa disposizione, dell'indicazione della potestà regolamentare, quale competenza del Consiglio regionale, ha l'effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo una diversa scelta organizzativa e che tale scelta, in quanto attinente ai rapporti fra gli organi costituzionali della Regione, non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente. Ne consegue che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione.

Una tematica che ha avuto molto meno occasioni di essere trattata rispetto all'anno passato è stata quella della **programmazione regionale** e del rispetto, nell'elaborazione del testo delle proposte di legge o di deliberazione, dei principi sanciti dalla legge regionale n. 49 del 1999, ispirata ad una logica di sistema delle autonomie, nella quale trova adeguato spazio il ruolo della programmazione locale. Molti atti programmatici, infatti, sono già stati adottati e nel corrente anno questo tema non si è concretamente presentato in modo rilevante.

Anche la questione della **ripartizione delle risorse finanziarie** a fronte del conferimento di nuove funzioni agli enti locali, dapprima sulla base delle Leggi Bassanini e poi della riforma costituzionale, è stata considerata solo marginalmente in alcuni dei pareri del CdAL.

Numerosi sono stati inoltre i pareri in cui il CdAL, a fronte dell'importanza sempre maggiore assunta dalla **concertazione interistituzionale**, ha affermato la necessità di rispettare tale procedura, ottenendo talvolta che atti non discussi preventivamente in tale sede, sebbene ne esistessero tutti i presupposti, fossero sottoposti a tale fondamentale passaggio.

2.1. Riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione

Un primo parere significativo in cui il CdAL ha sostenuto la necessità di dare attuazione al nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione, ed in particolare a quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 117, comma 6, Cost., è stato quello relativo alla **P.d.L. n. 220 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"**. In esso, sebbene si sia dato atto che, in sede di Tavolo di concertazione interistituzionale, erano state concordate alcune correzioni al testo volte a salvaguardare l'autonomia dell'ente locale nell'individuazione dei documenti da produrre unitamente alla domanda per l'autorizzazione (per quanto non disposto dal regolamento regionale), si è ribadita l'esigenza, già manifestata in quella sede, di sottoporre ad un'approfondita verifica normativa la parte del testo che, nel prevedere l'applicazione delle procedure proprie dello sportello unico per le attività produttive, fissava il termine ultimo di 90 giorni per la conclusione dei procedimenti autorizzativi comunali. Si è sottolineato che nel caso di specie non sussistevano esigenze ed interessi implicanti un'uniformità di disciplina a livello regionale e si è posta come condizione, per l'espressione di un parere favorevole, l'eliminazione della disposizione che prevedeva tale termine o, in alternativa, la statuizione del suo carattere cedevole a fronte di diverse scelte di organizzazione funzionale adottate dai singoli comuni.

Una presa di posizione del medesimo tenore, da parte del CdAL, si è avuta anche nel parere relativo alla **P.d.L. n. 227 "Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti"** che prevedeva un termine di 20 gg. per il rilascio da parte del Comune del cd. nulla osta preventivo di categoria B ed un termine di 90 gg. per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti in determinate ipotesi ledendo considerevolmente l'autonomia organizzativa comunale.

Nel parere in merito alla **P.d.L. n. 251 "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (norme per il trasporto pubblico locale) Abrogazione art. 17 ter della legge regionale 18 maggio 1982, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime)"** si è sostenuta la necessità di una disciplina di questa materia che fosse immediatamente conforme, data la sua vigenza, al nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione, senza bisogno di un'apposita e futura legge regionale di attuazione e che, l'intestazione alla Regione di competenze amministrative, fosse

espressamente motivata con l'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario, secondo quanto stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 118 Cost.: tale fondamentale rilievo è stato posto come condizione all'espressione di un parere favorevole.

Anche nel parere relativo alla **P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali"** il CdAL è intervenuto a tutela dell'autonomia organizzativa comunale, giudicando illegittime, sotto questo profilo, alcune disposizioni (considerate fra l'altro eccessivamente dettagliate) che imponevano ai comuni di costituire apposite strutture per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite: in particolare, una disposizione pretendeva di imporre ai comuni di dotarsi di aree per cani nella misura minima del 15% della superficie di verde pubblico di propria gestione, richiedendo altresì contestualmente che tali aree rispondessero a requisiti specificamente indicati; un'altra imponeva la costituzione di apposite strutture per facilitare l'adozione di cani e gatti randagi e la creazione di un apposito Servizio di protezione animali all'interno del Corpo di Polizia Municipale. Il CdAL ha subordinato l'espressione di un parere favorevole alla condizione della riformulazione di tali disposizioni in senso garantista dell'autonomia comunale.

Un altro parere in cui si è rivendicato un ruolo maggiormente attivo da parte dei Comuni è stato anche quello relativo alla **P.d.L. n. 221 "Disciplina delle Strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli ed agro-alimentari di qualità"**, in cui il CdAL, pur esprimendo apprezzamento per il recepimento, in sede di concertazione interistituzionale, di alcune osservazioni (fra cui quella relativa al riconoscimento della possibilità per gli enti locali interessati di partecipare al Comitato promotore della strada su invito dei soggetti promotori dell'iniziativa), ha contestato la mancata individuazione, da parte della proposta, di un ruolo sufficientemente propositivo degli enti locali e la limitazione delle loro funzioni alla possibile partecipazione a Comitati promotori già istituiti nonché alla segnaletica ed alla vigilanza. La proposta è stata oggetto di un parere favorevole ma subordinato alla condizione della espressa previsione della possibilità, per gli enti locali interessati, di promuovere direttamente la costituzione dei comitati. Il CdAL ha inoltre raccomandato alla competente commissione consiliare di chiarire se gli enti locali siano chiamati a compiti meramente ausiliari rispetto a quelli della Regione o se gli stessi siano investiti della titolarità di specifiche funzioni di vigilanza sulla corretta gestione della strada da parte del Comitato, richiedendo in tal caso l'esplicito riconoscimento della funzione e la definizione delle relative modalità di esercizio.

Particolarmente importante, sotto questi profili, è stato inoltre il parere sulla **P.d.L. n. 294 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona”**, valutata negativamente in quanto non configurava queste ultime come enti strumentali dei Comuni, nonostante che il nuovo titolo V, parte II della Costituzione, ed in particolare l’art. 118, abbiano attribuito, in via generale, ai Comuni la competenza per l’esercizio di tutte le funzioni amministrative, comprese quelle attinenti la sfera di attività delle IPAB. Il CdAL ha pertanto auspicato la revisione dell’impostazione di fondo di questa proposta e ha suggerito alla competente commissione consiliare di utilizzare la disciplina attualmente vigente in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, per i quali è consentita la gestione mediante affidamento diretto ad aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale. (in proposito si veda anche il par.3.5.)

Un altro parere negativo, per le medesime considerazioni, è stato quello espresso dal CdAL in merito alla **P.d.L. n. 253 “Misure per il contenimento delle polveri fini”** poiché, in contrasto con la normativa statale e regionale che attribuiva ai Comuni le funzioni amministrative per far fronte alle situazioni di inquinamento atmosferico, prevedeva l’istituzione di un Commissario Straordinario regionale cui affidare l’applicazione di misure concernenti la limitazione del traffico locale, regionale e interregionale. In tal modo si riaccentravano in capo alla Regione le funzioni gestionali spettanti ai Comuni: si è posto in rilievo che ciò denotava una assoluta sfiducia nelle capacità di governo locale congiunta alla supposizione che le criticità esistenti fossero risolvibili non tanto con un congruo rafforzamento delle capacità di indirizzo regionale quanto piuttosto con la diretta avocazione alla Regione delle funzioni gestionali/operative.

Accanto a tali ipotesi di proposte di legge ritenute non coerenti con il riformato Titolo V della Costituzione e pertanto oggetto di un giudizio negativo, occorre, per completezza, menzionare anche i casi in cui il CdAL ha giudicato positivamente gli atti sottoposti al proprio esame perché ritenuti, sotto questo profilo, rispettosi del dato costituzionale.

A tal proposito possiamo citare il parere integralmente favorevole espresso dal CdAL in ordine alla **P.d.L. n. 258 “Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1999 n. 8 “Norme in materia di**

requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento” che riconosceva piena autonomia ai Comuni nell’organizzazione e nello svolgimento della funzione di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria riservando alla Regione solo la definizione dei principi regolativi generali.

Un parere favorevole, ma con alcune raccomandazioni, è stato anche quello pronunciato sulla **P.d.L. n. 289 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile”** in quanto volta ad uniformare il sistema disegnato dalla L.R. 88/98, che individuava le funzioni di interesse unitario ed attribuiva agli enti locali le altre funzioni in materia di protezione civile, ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza contenuti nell’art. 118 Cost. Una valutazione positiva è stata espressa in particolare con riferimento alla parte della legge dedicata all’impianto istituzionale della protezione civile perché coerente e rispettosa dei principi posti a salvaguardia del sistema delle autonomie locali dal nuovo titolo V, parte II, della Costituzione. Un’unica eccezione ha riguardato la disciplina dell’istituto della delega da parte della Provincia alle Comunità Montane ed ai Circondari per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile, rispetto alla quale è stata eccepita la genericità della parte concernente il potere regionale di esprimere valutazioni sulla funzionalità del progetto di delega e, ancora di più, quella specificamente riferita all’obbligo di riesame della Provincia, conseguente alle valutazioni negative della Regione: si è rilevato che ciò potrebbe favorire un’applicazione della norma non in linea con le autonome prerogative riconosciute alla Provincia dal nuovo titolo V della Costituzione. In considerazione di ciò, il CdAL ha raccomandato alla commissione consiliare competente di riformulare questa disciplina in modo da evitarne una sua interpretazione ed applicazione come reintroduzione di una sorta di controllo di merito da parte della Regione sulla Provincia. Resta poi impregiudicata, ma esula dalle competenze del CdAL, la valutazione sulla possibilità di prevedere una delega diretta di funzioni dalla Provincia alla Comunità montana.

Un giudizio positivo non condizionato è stato anche quello relativo alla **P.d.L. n. 273 “Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche L.R. 79/98 (norme per l’applicazione di V.I.A), da ultimo modificata dalla L.R. 31.10.2001 n. 53. Modifiche alla L.R. 87/98 modificata dalla l.r. 53/2001”** in quanto ricostruiva in modo completo in capo alla Provincia la competenza al rilascio dell’autorizzazione integrata, fino a

ricomprensivi anche quella relativa alle procedure di V.I.A su determinati progetti (eccezionalmente attribuite agli enti parco regionali) qualora questi stessi progetti riguardassero attività industriali assoggettate ad autorizzazione ambientale integrata. Nel valutare con favore tale disciplina che, nell'assegnare a Regione, Province e Comuni differenti ruoli appariva in linea con il nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione, il CdAL ha rilevato l'opportunità di prevedere una qualche forma di partecipazione dei Comuni anche alla fase della definizione dei criteri e delle priorità strategiche per l'individuazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate (che spetta alle province nell'ambito del PTC) ed ha a tal fine raccomandato alla commissione consiliare competente di valutare la possibilità di prevedere apposite articolazioni organizzative di cui facciano parte tutti i comuni interessati ed attraverso le quali essi possano contribuire a tali scelte.

E' stata valutata favorevolmente anche la **P.d.L. n. 300 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali"** che, in linea con il processo di trasferimento delle funzioni gestionali dalla Regione agli enti locali, trasferiva ai Comuni le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali nonché quelle in materia di autorizzazione e vigilanza igienico-sanitaria riservando alla Regione le funzioni di programmazione settoriale, di garanzia della coerenza delle attività previste dalla legge con la normativa nazionale e regionale in materia di risorse idriche e di assistenza tecnica ai Comuni dietro loro richiesta.

Oggetto di un giudizio positivo, anche se accompagnato da alcune raccomandazioni, è stata anche la **P.d.L. n. 314 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"**, frutto di un processo formativo ampiamente partecipato nel corso del quale hanno svolto un ruolo attivo le Associazioni rappresentative degli Enti Locali e lo stesso CdAL. In particolare si è valutata favorevolmente la configurazione della RTRT come "forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti pubblici e privati", in quanto conforme al modello organizzativo dell'amministrazione composta. Tale modello consente di realizzare un'integrazione strutturale fra i soggetti che ne fanno parte senza costi aggiuntivi ed in piena coerenza con il sistema

istituzionale a rete fondato sul principio della pari dignità istituzionale degli enti e previsto dal riformato Titolo V, parte II, della Costituzione.

2.2. Potestà regolamentare

La tematica della potestà regolamentare, sebbene esaminata separatamente, attiene anch'essa all'attuazione della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, e ne costituisce un aspetto di primaria importanza. Il profilo sul quale il CdAL si è frequentemente soffermato, e che ha trovato riscontro negli atti regionali, concerne il rapporto intercorrente fra regolamenti regionali e regolamenti locali.

In particolare, un parere nel quale sono state evidenziate una serie di problematiche in relazione all'esercizio della potestà regolamentare da parte della Regione, è stato quello pronunciato sulla **P.d.L. n. 255 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Toscana"**. Il CdAL ha subordinato l'espressione di un giudizio favorevole su tale atto alla condizione della riformulazione della disposizione che prevedeva che la Giunta Regionale adottasse un apposito regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali senza specificare, neppure in minima parte, quale oggetto tale regolamento dovesse avere e conferendo anzi alla Giunta Regionale una sorta di delega in bianco. Si è rilevato a tal proposito che è necessario che la legge stabilisca almeno i contenuti essenziali del Regolamento e che sia prevista la possibilità di un'ulteriore specificazione regolamentare da parte dei singoli enti locali interessati. Inoltre, poiché tale disposizione stabiliva che il regolamento fosse adottato sentiti gli enti locali, l'ANEF della Toscana ed altre associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie operanti in ambito regionale, il CdAL ha rilevato che gli atti regolamentari della Giunta Regionale sottostanno ad una precisa procedura concertativa nell'ambito della quale il ruolo degli enti locali è ben distinto da quello delle parti sociali interessate e che, di conseguenza, non è opportuno prevedere una procedura ad hoc per tale regolamento.

Il medesimo rilievo è stato sollevato nel parere sulla **P.d.L. n. 272 "Modifiche alla Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)"** che prevedeva che la Giunta Regionale adottasse un regolamento al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda ed offerta di

lavoro, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali. Inoltre si è ritenuta eccessivamente dettagliata e conseguentemente lesiva delle competenze provinciali la disposizione che stabiliva quale ulteriore contenuto tale regolamento dovesse avere.

Nel parere in ordine alla **P.d.L. n. 220 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”**, già esaminata nel paragrafo 3.1.1, il CdAL ha segnalato un amplissimo rinvio alla fonte regolamentare (sostitutiva del Piano di indirizzo per l'agriturismo previsto dalla normativa previgente) non accompagnato neppure dalla compiuta enumerazione degli oggetti rimessi a tale fonte. Si è pertanto raccomandato di assicurare, attraverso le procedure concertative, un fattivo coinvolgimento delle autonomie locali nella definizione dell'atto regionale, a prevenzione di possibili contrasti fra fonti diverse e, più in generale, ai fini dell'adozione di una disciplina rispettosa degli ambiti e delle prerogative costituzionalmente riconosciute al livello di governo regionale e locale. Si è inoltre manifestata la necessità che il regolamento attuativo specifichi in modo inequivoco ed oggettivo i caratteri della complementarietà dell'attività agrituristica.

Il tema della potestà regolamentare è stato affrontato anche nel parere relativo alla **P.d.L. n. 283 “Disciplina delle attività di pesca marittima ed acquacoltura”**. Il CdAL ha ribadito un elemento di criticità dell'atto già emerso in sede di concertazione interistituzionale e concernente l'attribuzione al regolamento regionale di attuazione del compito di definire “le modalità di rilascio delle licenze di pesca e per l'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello del registro e le norme della sua tenuta” con una formulazione onnicomprensiva e tale da non garantire l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali nell'organizzazione e nello svolgimento delle funzioni conferite. L'espressione di un parere favorevole è stata pertanto subordinata alla condizione della specificazione che il regolamento regionale stabilisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, le modalità generali per il rilascio delle licenze di pesca nonché per l'iscrizione nel registro della pesca professionale e per la tenuta del registro stesso, fatta salva la potestà regolamentare delle Province in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Nell'esprimere un giudizio favorevole sulla **P.d.L. n. 319 “Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche)”** il CdAL ha

raccomandato la riformulazione della disposizione che stabiliva che il regolamento regionale disciplinasse i criteri e le modalità di assegnazione e quantificazione dei contributi nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse suggerendo di prevedere che il regolamento regionale stabilisca i soli principi generali in ordine alle modalità di presentazione delle domande ed all'annessa documentazione, così da salvaguardare pienamente l'autonomia dei comuni nell'organizzazione e nello svolgimento della funzione attribuita.

Un giudizio interamente favorevole è stato invece espresso nel parere sulla **P.d.L. n. 290 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti"** in quanto la disposizione relativa alla disciplina della fonte secondaria di attuazione della legge individuava in maniera specifica i suoi ambiti di competenza.

In occasione del parere in merito alla **P.d.L. n. 268 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing"**, il CdAL ha rilevato come sia improprio giustificare con la sussistenza di "esigenze unitarie" l'adozione da parte della Regione di un regolamento che stabilisca i requisiti minimi, strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di estetica, tatuaggio e piercing in quanto compete alla legge regionale individuare le esigenze unitarie ed ha, di conseguenza, raccomandato alla commissione consiliare competente per materia di valutare l'opportunità di riformulare la disposizione relativa alle funzioni regionali in tal senso. Si è comunque osservato che questa proposta di legge non si configurava come lesiva della potestà regolamentare dei Comuni poiché rimetteva al regolamento regionale esclusivamente la fissazione dei requisiti minimi mentre si prevedeva che le disposizioni di tale regolamento relative alle procedure per l'inizio delle attività e quelle che stabilivano, con esclusivo riferimento alle attività di tatuaggio e di piercing, i requisiti igienico sanitari di immediata applicazione fossero vigenti solo fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali.

2.3. Programmazione regionale e locale

Una tematica importante ed oggetto di attenta valutazione da parte del CdAL, concerne il ruolo che, nell'ambito degli atti di settore, è rimesso alla programmazione locale, soprattutto alla luce della riforma costituzionale.

Tale tematica è stata affrontata innanzitutto nel parere relativo alla **P.d.L. n. 255 "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Toscana"**, esaminata al paragrafo 3.2.1. sotto un diverso profilo. Questa proposta prevedeva che il Consiglio Regionale, entro il mese di gennaio di ogni anno, adottasse un Programma triennale degli interventi, sentite le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati e che tale programma individuasse gli atti di programmazione locale volti a determinare gli specifici interventi da realizzare e la conseguente utilizzazione delle risorse. Il CdAL, oltre ad esprimere dubbi sulla necessità di un siffatto programma regionale e sul suo raccordo con la programmazione socio economica, ha sostenuto che sarebbe stato più opportuno, in virtù del principio della programmazione dal basso, che questo programma fosse preceduto da atti di programmazione delle Province elaborati con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane. Ha inoltre ribadito quanto affermato anche nell'espressione di altri pareri e cioè che gli enti locali non possono essere meramente sentiti in merito all'adozione di tale atto in quanto il Consiglio Regionale è tenuto ad acquisire il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali. Sotto il profilo del merito si è osservato che non è opportuno che il Programma regionale individui in maniera specifica gli atti di programmazione locale vincolando in tal modo gli enti locali e che a ciò dovrebbe piuttosto provvedere la stessa legge stabilendo anche i termini entro cui tali atti dovranno essere adottati o che gli enti locali debbano farlo liberamente avvalendosi dell'autonomia ad essi riconosciuta.

Nel parere relativo alla **P.d.L. n. 251 "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale). Abrogazione art. 17 ter della legge regionale 18 maggio 1982, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime)**, il CdAL ha rilevato che la previsione di una specifica fase concertativa con le parti sociali, avente ad oggetto il Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, può ingenerare equivoci perché, in primo luogo, si sovrappone alla disciplina dettata dalla L.R. n. 49/99 (Norme in materia di programmazione regionale) ed in secondo luogo perché potrebbe essere interpretata nel senso di esentare il programma regionale in questione dalla concertazione istituzionale di cui al Protocollo d'intesa dell'11.9.02, sottoscritto dalla Giunta Regionale, dalle associazioni rappresentative degli enti locali della Toscana e dallo stesso CdAL. In considerazione di ciò il CdAL ha subordinato l'espressione di un parere favorevole alla

condizione dell'eliminazione della previsione di una fase di concertazione speciale con le parti sociali.

2.4 Risorse finanziarie

In occasione del parere espresso in merito alla **P.d.L. n. 226 "Legge quadro sulla tutela dei diritti degli animali"** la quale prevedeva a carico dei Comuni alcuni adempimenti e, conseguentemente, un onere finanziario per essi, il CdAL ha ritenuto insufficiente stabilire che gli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie fossero acquisiti ai bilanci comunali e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali, trattandosi di entrate meramente aleatorie. Inoltre è sembrato opportuno, pur in assenza di una completa attuazione dell'art.119 Cost, porre l'interrogativo in ordine alla legittimità costituzionale, rispetto al principio dell'autonomia di spesa per gli enti locali da esso sancito, di destinare la totalità degli introiti di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie ad attività inerenti la tutela degli animali. In considerazione di ciò il CdAL ha subordinato l'espressione di un parere favorevole alla condizione dell'eliminazione di siffatta previsione e ha richiesto che fosse prevista un'adeguata copertura finanziaria, con risorse certe, dei costi che i Comuni si troveranno a sostenere per l'esercizio delle funzioni di tutela degli animali.

La questione delle risorse finanziarie è stata sollevata dal CdAL anche nel parere relativo alla **P.d.L. n. 263 "Norme per la custodia dei cani potenzialmente aggressivi ed in particolare dei pit-bull"** che, nell'attribuire ai Comuni le funzioni autorizzative e sanzionatorie, non prevedeva al contempo adeguate garanzie di copertura finanziaria degli oneri di esercizio di tali funzioni e non chiariva se il fondo per la lotta al randagismo, che dovrebbe essere alimentato dai proventi derivanti dalle sanzioni, fosse comunale o regionale.

Nel parere sulla **P.d.L. n.289 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"**, già esaminato al paragrafo 3.1.1, il CdAL ha sottolineato la necessità di inserire nel testo della legge specifiche disposizioni concernenti, oltre che il supporto tecnico della Regione ai Comuni nella fase di redazione dei piani di protezione civile, anche incentivi finanziari a favore di questi ultimi per la redazione dei suddetti piani.

In occasione del parere formulato sulla **P.d.L. n. 310 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006"**, il CdAL ha ribadito quanto già affermato in sede di Tavolo di

concertazione interistituzionale in ordine, in primo luogo, alla necessità di riformare la struttura della spesa pubblica con un'operazione radicale che conduca a trasferire agli enti locali tutte le risorse ancora gestite direttamente dalla Regione, con il superamento dei vincoli derivanti da finanziamenti settoriali, in secondo luogo, all'opportunità di trasferire integralmente agli enti locali le funzioni regionali ed i finanziamenti relativi alle materie dell'ambiente, della difesa del suolo e dello sviluppo economico ed infine all'esigenza di verificare l'effettiva copertura di tutte le funzioni trasferite ai sensi del Dlgs n. 112/98.

Attiene a tale tema, anche se solo indirettamente, il parere espresso in ordine alla **P.d.L. n. 302 "Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana"** in cui il CdAL ha sostenuto che per i Comuni ed in generale per tutti gli enti locali, i benefici economici derivanti dalla sanatoria degli abusi edilizi sono in realtà aleatori ed in ogni caso inferiori ai costi di gestione amministrativa delle pratiche di condono, a quelli originati dai numerosi e lunghi contenziosi giudiziari ed infine a quelli relativi alla realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione rese necessarie dall'aumento del carico urbanistico

2.5. Contenuto propositivo dei pareri

Un elemento che costituisce uno degli aspetti maggiormente interessanti e originali dell'attività consultiva del CdAL e che ha comportato un significativo arricchimento dei pareri da esso emessi è dato dal ruolo propositivo e di segnalazione di soluzioni legislative alternative assunto dagli stessi. Infatti, in alcuni casi, il CdAL non si è limitato ad esaminare un testo considerandolo sotto il profilo del rispetto delle prerogative degli enti locali, formulando richieste di emendamento od osservazioni, ma è andato oltre, rimettendo alla valutazione delle commissioni consiliari competenti per materia utili spunti su come impostare la disciplina di un determinato settore.

L'esempio più significativo in questo senso si può ritrovare nel parere reso in ordine alla **P.d.L.n. 294 concernente il "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona"** in cui il CdAL, osservando che con l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione si erano create tutte le condizioni affinché la Regione Toscana proponesse una legislazione in materia di

IPAB decisamente innovativa, anche rispetto alla più recente disciplina statale costituita dalla L. n. 328/2000 e dal Dlgs. 207/2001, (che aveva finalmente preso il posto della legge Crispi del 1890) e che tale aspettativa era sentita soprattutto dai Comuni, in virtù del ruolo ad essi riconosciuto dal nuovo art. 118 della Costituzione, ha condannato il modello istituzionale da essa previsto per le aziende pubbliche di servizi alla persona. In particolare tale modello è stato ritenuto ambiguo in quanto tratteggia un ente che, da un lato, gode di un limitato potere di indirizzo amministrativo essendo titolare di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale, dall'altro, è fortemente limitato dal regime relativo alla nomina degli organi, al controllo ed alla vigilanza sugli stessi nonché alla disciplina dell'attività e della gestione.. Il CdAL ha affermato che, ove si fosse voluti pervenire all'approvazione di una disciplina giuridica di riordino delle IPAB, coerente con il nuovo titolo V, parte II, della Costituzione ed in particolare con gli artt. 114, 117 e 118, sarebbe stato auspicabile adottare, senza equivoci, una disciplina che costruisse le nuove aziende pubbliche di servizi alla persona come enti strumentali dei Comuni (unica eccezione l'Istituto degli Innocenti di Firenze). A tal fine si è rilevato che ciò sarebbe stato possibile attingendo alla disciplina attualmente vigente in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, per i quali è consentita la gestione mediante affidamento diretto ad aziende speciali: oltre ad essere conforme al nuovo assetto dei poteri locali voluto dalla Costituzione, sarebbe stato coerente con una diversa e più moderna fisionomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona, quali soggetti titolari di vasti poteri gestionali, realmente informati a criteri di efficienza, economicità e trasparenza, che operano con criteri imprenditoriali e con obbligo di pareggio del bilancio.

3. Verifica dell'esito dei pareri

In questo paragrafo si procederà ad illustrare una sintesi sul riscontro ottenuto dai pareri del Consiglio delle Autonomie Locali nelle determinazioni finali della Regione.

Si tenga presente che non tutti gli atti oggetto di analisi nella parte precedente hanno concluso il loro iter procedimentale e che per questo motivo alcuni degli atti menzionati in quella sede non verranno ora ripresi in esame.

Già si è detto che sul grado di accoglimento dei rilievi formulati dal CdAL nei propri pareri ha inciso considerevolmente (rispetto all'anno passato) il maggiore ruolo di raccordo con le Associazioni rappresentative degli enti locali svolto dalla Presidenza del CdAL nonché il supporto di carattere tecnico, assicurato dal Servizio di assistenza al CdAL, alle istruttorie degli atti posti all'ordine del giorno dei Tavoli di concertazione interistituzionale ed esaminati preliminarmente nelle relative segreterie tecniche. Ciò ha comportato, come conseguenza, che frequentemente il CdAL, a seguito dei risultati positivi conseguiti in tale sede, abbia espresso pareri favorevoli dando atto in essi dell'esito del passaggio concertativo, limitandosi talvolta, a mero titolo collaborativo, a rivolgere alla competente commissione consiliare delle raccomandazioni.

3.1. L'attuazione della riforma costituzionale del Titolo V

Rispetto al parere sulla **P.d.L. n. 220 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"**, si rileva che il mancato accoglimento, da parte della commissione consiliare competente, della condizione con la quale si chiedeva l'eliminazione della disposizione che prevedeva un termine per la conclusione dei procedimenti autorizzativi comunali o, in alternativa, la sua statuizione come cedevole rispetto a diverse scelte di organizzazione funzionale adottate dai singoli comuni, denota un orientamento completamente opposto, rispetto a quello auspicato dal CdAL, in ordine al tipo di interesse da tutelare (locale o sovralocale) in sede di regolamentazione di questo aspetto del procedimento autorizzativo. La commissione ha motivato la propria scelta con la necessità di assicurare un'uniformità di disciplina a livello regionale e certezza agli operatori.

Analogamente non è stata accolta la condizione posta dal CdAL all'espressione di un parere favorevole in ordine alla **P.d.L. n. 221 "Disciplina delle strade del vino, dell'olio extra vergine di olive e dei prodotti agricoli ed agro-alimentari di qualità"** con la quale si chiedeva di riconoscere un ruolo più attivo agli enti locali, prevedendo la possibilità per essi di costituire dei comitati. La commissione ha ritenuto infatti che il ruolo degli enti locali fosse già sufficientemente tutelato dal fatto che essi devono comunque essere invitati dal comitato promotore. E' rimasta ugualmente disattesa, ma senza motivazione alcuna da parte della commissione, anche la raccomandazione con la quale si chiedeva di chiarire se gli enti locali siano chiamati a compiti

meramente ausiliari rispetto a quelli regionali o se siano invece titolari di specifiche funzioni di vigilanza sulla corretta gestione della strada da parte del Comitato.

Si evidenzia inoltre che non sono state tenute in considerazione le raccomandazioni formulate dal CdAL nei pareri relativi alla **P.d.L. n. 258 "Modifiche alla L.R. 8/99 - Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento"** ed alla **P.d.L. n. 289 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"**.

Miglior esito hanno invece avuto le considerazioni espresse dal CdAL nel parere sulla **P.d.L. n. 227 "Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti"** in quanto è stata pienamente condivisa l'esigenza di salvaguardare l'autonomia organizzativa comunale, posta dal CdAL a fondamento della condizione con la quale si chiedeva l'eliminazione dei termini previsti per il rilascio da parte del Comune di provvedimenti autorizzativi.

Ugualmente soddisfacente è stato, per quanto concerne la tematica qui in esame e soprattutto il rispetto della disposizione contenuta nell'art. 118 Cost., il livello di accoglimento del parere formulato sulla **P.d.L. n. 251 "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) Abrogazione art. 17 ter della legge regionale 18 maggio 1982, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime)**. E' stata infatti riconosciuta come pienamente fondata la richiesta avanzata dal CdAL di accompagnare l'attribuzione di competenze amministrative alla Regione con l'esplicita menzione dell'esigenza di assicurarne l'esercizio unitario a livello regionale.

Per quanto concerne il parere espresso sulla **P.d.L. n. 273 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche L.R. 79/98 (Norme per l'applicazione di VIA) da ultimo modificata dalla L.R. 31.10.2001 n. 53. Modifiche alla L.R. 87/98 modificata dalla LR 53/2001"** si registra il parziale accoglimento della raccomandazione relativa all'opportunità di prevedere una qualche forma di partecipazione dei Comuni alla fase della definizione dei criteri e delle priorità strategiche per l'individuazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate. Infatti il testo nella sua versione definitiva prevede che le Province possano stabilire momenti di

partecipazione ulteriori dei comuni interessati in aggiunta a quanto contemplato dall'art. 17 della LR. 5/1995.

3.2. Potestà regolamentare

Sebbene la maggioranza delle proposte di legge attinenti a questa tematica, ed esaminate nella sezione precedente, non abbiano ancora concluso il proprio esito, dall'analisi di quelle che sono già divenute leggi regionali, emerge un quadro che non può certamente definirsi soddisfacente.

Infatti non sono state prese in considerazione (senza che ne sia stata però fornita alcuna motivazione) le raccomandazioni formulate dal CdAL nel proprio parere relativo alla **P.d.L. n. 272 "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)**. Pertanto il testo, nella sua versione definitiva, continua a prevedere che il regolamento dell'esecutivo che disciplina le modalità di incontro fra domanda ed offerta di lavoro sia adottato, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, ignorando così, ancora una volta, che i regolamenti della Giunta regionale sottostanno ad una procedura concertativa precisa in cui tali soggetti hanno un ruolo ben distinto. Anche l'esigenza di tutelare le competenze provinciali, posta dal CdAL alla base della seconda raccomandazione, non è stata condivisa.

Analoga sorte ha avuto inoltre la raccomandazione espressa dal CdAL nel parere sulla **P.d.L. n. 319 "Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47- Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche"**. Ne consegue che la legge stabilisce che al regolamento regionale compete la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e quantificazione dei contributi nonché le modalità di presentazione e delle domande e la documentazione da allegare alle stesse.

In merito al parere relativo alla **P.d.L. n. 283 "Disciplina delle attività di pesca marittima e acquicoltura"** si registra, in primo luogo, il mancato accoglimento della proposta di riformulazione della disposizione in materia di regolamenti attuativi, posta come condizione per l'espressione di un parere favorevole e finalizzata a salvaguardare la potestà regolamentare delle Province in ordine alla

disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. Pertanto il testo, nella sua versione definitiva, continua a prevedere che il regolamento regionale di attuazione disciplini: "le modalità del rilascio delle licenze di pesca e dell'iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello del registro e le norme della sua tenuta". Il mancato accoglimento di tale proposta è stato motivato dalla competente commissione consiliare con l'esigenza di "assicurare la necessaria uniformità a livello regionale e la certezza agli operatori". Per quanto concerne invece le raccomandazioni espresse in tale parere, si rileva il parziale accoglimento della proposta di definire in maniera più puntuale i "soggetti abilitati" all'esercizio della pesca professionale marittima che, nel testo definitivo, sono stati individuati in coloro che "svolgono tale attività come esclusiva o prevalente in termini di reddito". Non ha invece avuto alcun seguito il suggerimento di eliminare dalla disposizione in materia di vigilanza il riferimento, come ulteriori titolari di tale potere (oltre alle Province), ai soggetti "a ciò preposti dalla legislazione statale vigente": ne è stata affermata la "impraticabilità giuridica ed operativa". Anche la raccomandazione di introdurre una norma transitoria volta a salvaguardare espressamente le licenze di pesca già rilasciate ai sensi della legge statale (fino a conclusione delle procedure di rilascio delle licenze di pesca previste dalla legge regionale) non è stata accolta in considerazione del fatto che nel testo sussistono già alcune disposizioni a ciò finalizzate.

Miglior esito ha invece avuto il parere sulla **P.d.L. n. 220 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"**. Infatti, sebbene non sia stata accolta la raccomandazione (che costituiva propriamente una richiesta di carattere politico) volta a richiamare la Regione ad un corretto e fecondo svolgimento delle procedure concertative in sede di elaborazione del regolamento regionale, si è dato seguito all'altra raccomandazione con la quale si invitava a specificare nel regolamento regionale, in modo inequivoco ed oggettivo, quali fossero gli elementi identificativi della connessione e complementarietà dell'attività agriturbistica rispetto a quella agricola. Nel testo definitivo è espressamente previsto che la connessione dell'attività agriturbistica si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura ed alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi ed al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agriturbistica nel rispetto delle disposizioni di legge. E' stato inoltre

specificato che la complementarietà dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola.

3.3. Programmazione regionale e programmazione locale

Non hanno avuto alcun esito i rilievi mossi dal CdAL nel parere relativo alla **P.d.L. n. 251 "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) Abrogazione art. 17 ter della legge regionale 18 maggio 1982, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime)**. Il testo nella sua versione definitiva continua a prevedere una fase di concertazione speciale con le parti sociali avente ad oggetto il programma regionale dei servizi di trasporto pubblico nonostante ciò sia stato ritenuto contrastante con quanto previsto dalla L.R. n. 49/99, in materia di programmazione regionale, e con il Protocollo disciplinante la concertazione istituzionale.

3.4. Risorse finanziarie

Le raccomandazioni formulate dal CdAL, in ordine a questo aspetto, nel parere sulla **P.d.L. n. 289 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"** sono state parzialmente tenute in considerazione. Infatti il testo nella sua versione definitiva prevede interventi finanziari da parte della Regione destinati in particolare al raggiungimento dei requisiti di funzionalità dell'organizzazione degli enti locali (definiti nel regolamento regionale) ed al superamento delle criticità individuate dagli enti locali nell'ambito dei piani di protezione civile.

Non hanno invece avuto alcun seguito le raccomandazioni espresse dal CdAL nel parere relativo alla **P.d.L. n. 310 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006"**

3.5. Le osservazioni a contenuto specifico

Nei pareri del CdAL, oltre alle questioni di carattere istituzionale individuate nei paragrafi precedenti, sono stati affrontati anche problemi specifici ad esse non riconducibili. Frequentemente i rilievi espressi hanno avuto come finalità quella di eliminare difficoltà interpretative da parte degli enti locali in ordine agli atti sottoposti all'esame del CdAL

attraverso l'inserimento di elementi chiarificatori o di mettere a fuoco specifiche problematiche di settore relative al mondo delle autonomie.

Sempre più spesso questo tipo di osservazioni è oggetto di recepimento da parte del Consiglio regionale.

Nel parere sulla **P.d.L. n. 220 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"** era stata posta come condizione per l'espressione di un parere favorevole, l'estensione della portata della deroga prevista nel testo e relativa alla possibilità di somministrare pasti, alimenti e bevande indipendentemente dall'esercizio di altre attività agrituristiche, a tutte le zone nelle quali si riscontri una carenza di esercizi per la ristorazione. Tale condizione è stata pienamente accolta nel testo finale della legge.

Particolarmente specifici, anche in considerazione della natura della materia trattata, sono stati i rilievi formulati dal CdAL, come condizioni o come raccomandazioni, nel parere espresso in merito alla **P.d.L. n. 227 "Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti"**. In tale occasione si pose come condizione per l'espressione di un parere favorevole, l'eliminazione, dalle competenze della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, della verifica della conformazione urbanistica dei locali, prevista fra gli accertamenti e le verifiche di competenza comunale su cui tale commissione era tenuta ad esprimere parere. Il CdAL rilevò che essa non rientrava fra le competenze di tale Commissione enumerate in una apposita disposizione del testo e che sarebbe stato più opportuno rimetterla integralmente alla competenza comunale. Il testo definitivo del provvedimento in esame ha recepito questa condizione, così come la raccomandazione relativa alla modifica della disposizione concernente l'inclusione fra le competenze della Commissione regionale dei pareri rilasciati ai fini delle autorizzazioni alle operazioni di disattivazione e di allontanamento dei rifiuti.